



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

(ai sensi della L.R. n. 15/2015)

III DIREZIONE – VIABILITA' METROPOLITANA

II SERVIZIO VIABILITA' – DISTRETTO COSTA JONICA

PROGETTO: *Lavori urgenti per la ricostruzione del tratto di muro di sostegno diruto causa mareggiata, sulla S.P. 162 del lungomare di Sant'Agata di Militello, tratto compreso tra il vallone Posta e Via Roma - CUP J46J16000860001 – Codice Intervento ME 1008*

**CITTA' METROPOLITANA
di MESSINA**

USCITA

15/05/2017

Protocollo n.0017171/17

e p.c.

Spett.le ANCE CATANIA

Via Vittorio Veneto, 109

95127 – CATANIA

ance.catania@pec.ance.it

Spett.le REGIONE SICILIANA

COMMISSARIO STRAORDINARIO

DELEGATO

“attuazione degli interventi di mitigazione del rischio
Idrogeologico”

ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014

Via Costantino Nigra, 5 – Palermo

postmaster@pec.ucomidrogeosicilia.it

OGGETTO: Nota prot. n° 49 del 10 maggio 2017 relativa al progetto sopra indicato.-
Risposte in merito.-

In relazione alla nota del 10/05/2017 Prot. n° 49 inviata dall'Ance Catania, introitata al nostro protocollo al n° 16677/17 del 10/05/2017, avente oggetto il bando di gara relativo ai lavori nel Comune di S. Agata Militello.- Patto per il Sud: “*Lavori urgenti per la ricostruzione del tratto di muro di sostegno diruto causa mareggiata, sulla S.P. 162 del lungomare di Sant'Agata di Militello, compreso tra Vallone Posta e Via Roma*”, si significa quanto segue:

il progetto de quo tiene conto, come espressamente evidenziato negli elaborati integrativi posti a base di gara, anche dei lavori di somma urgenza, che per l'appunto consistono nella “collocazione di mantellata di massi ciclopici”, resisi necessari per far fronte alle imponenti mareggiate, eseguiti al fine di poter garantire una immediata salvaguardia del tratto antistante la Caserma dei Carabinieri.

Per tali opere “provvisionali”, trattandosi di elementi che possono trovare un valido riutilizzo nell'ambito dell'intervento de quo, *si può prevedere* un eventuale riutilizzo anche solo funzionale ad aspetti logistici e di sistemazione del cantiere.

Tuttavia non è certamente un obbligo il riuso di tale materiali; infatti, il criterio stabilito che propone: “soluzione migliorativa per la eventuale ricollocazione della esistente mantellata di massi ciclopici a protezione della Caserma dei Carabinieri”, definisce una “eventualità”, che non vincola gli operatori economici in ragione del punteggio massimo attribuibile per l'eventuale soluzione, che la commissione riterrà più confacente agli indirizzi ed alle esigenze dell'appalto.

Ad ogni buon fine, si vuole peraltro segnalare che sono stati pubblicati i riscontri ai quesiti pervenuti, per i quali è utile una consultazione per una migliore comprensione della problematica oggetto della presente.

Dall'esame degli elaborati grafici progettuali e del computo metrico, quindi non risulta vero il fatto che la mantellata debba necessariamente essere spostata per l'esecuzione delle opere

fisse in prossimità della Caserma dei Carabinieri; infatti, con le modifiche del febbraio 2017, nella zona ove oggi si trova la mantellata, realizzata come detto, con intervento precedente, attraverso l'utilizzo dell'istituto dei lavori urgenti, si evince che l'intervento consta nella realizzazione di un muro di sostegno a paramento verticale, fondato su palancola in acciaio; detto quanto sopra quindi, le previsioni progettuali testimoniano l'intenzione del mantenimento della mantellata prima realizzata.

Inoltre la voce di Prezziario menzionata nella succitata nota, e cioè la 17.2.1 non corrisponde alla lavorazione progettata, poiché quest'ultima prevede, nella zona ove non c'è la mantellata, uno scavo per la posa dei cassoni in c.a. prefabbricato.

Nella zona invece ove oggi si trova la mantellata, è previsto lo scavo di sbancamento sino alla quota di imposta della fondazione del muro in c.a. previa collocazione della palancola in acciaio; tale operazione di scavo non risulta essere di tipologia subacquea, anche in considerazione del fatto che la mantellata esistente, è posta sopra il livello del mare, e quindi la quota di esecuzione dei lavori è indubbiamente sopra il suddetto livello.

Ai fini dell'esecuzione a regola d'arte, la ricostruzione del muro di sostegno non va realizzata previa demolizione dei manufatti esistenti, per il semplice fatto che tali manufatti sono ormai andati distrutti e frantumati, nonché portati via in buona parte, dai fenomeni erosivi, registrati nell'ultimo semestre, che hanno comportato la revisione del progetto con le modifiche del febbraio 2017, prima menzionate.

Quindi per quanto prima detto, la clausola 10 di miglioria da proporre, consiste nell'eventuale spostamento, in zona limitrofa a quella in cui attualmente insiste la mantellata esistente; tale lavorazione è quella, per la quale si chiede l'eventuale proposta migliorativa.

Qualora, nel caso di approvazione della suddetta proposta migliorativa, a chiarimento della clausola 10 del bando, ed in riferimento alla risposta al quesito n° 7 del 28/04/2017, si esplica il fatto che l'approvazione della suddetta miglioria (in questo caso solo lo spostamento della mantellata) comporterebbe esclusivamente l'adeguamento del parere già espresso da parte dell'ente che scioglie il vincolo derivante dall'esecuzione della suddetta lavorazione, senza interruzione dei lavori (in questo caso tale iter andrebbe preventivamente programmato).

In ordine alla direttiva A.N.A.C. n° 424/2017 anch'essa allegata, si sottolinea che l'eventuale variante per lo spostamento della mantellata rappresenta propriamente una delle proposte migliorative, che l'impresa partecipante può proporre allegando i dovuti elaborati di livello esecutivi come il progetto, con all'interno la proposta di compensazione dentro le somme del progetto.

Non si considera dunque, per quanto prima detto, vanificata la *ratio legis* relativa al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

In riferimento alla sentenza del T.A.R. Puglia 02026/2014 allegata la stessa nota, non si ritiene pertinente in quanto fa riferimento a lavorazioni relative ad impianti tecnici, che evidentemente sono parte integrante dell'opera da realizzare (in questo caso una residenza), ed imprescindibili per la tipologia e la funzionalità del manufatto stesso da costruire.

In ordine alla direttiva A.N.A.C. n° 396/2017 anch'essa allegata, si mette in evidenza che la suddetta riguarda l'esecuzione di una lavorazione aggiuntiva rispetto al progetto esecutivo; nel nostro caso l'eventuale spostamento della mantellata rientra nella lavorazione di scavo e/o sbancamento prevista in progetto e, comunque, non classificabile come scavo subacqueo, e quindi, come sopra indicato, le lavorazioni richieste non sono classificabili come *salpamento subacqueo di scogli o massi artificiali in conglomerato cementizio*, tipiche dei lavori portuali.

Distinti saluti.

Il Progettista:

Ing. Rosario BONANNO



Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Giovanni LENTINI